

PDF Eraser Free

N. R.G. 2018/9529


TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Maddalena Bassi Presidente Relatore

dott. Paola Salmaso Giudice

dott. Diletta Maria Grisanti Giudice

nella causa iscritta al **N. 9529/2018 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato da:

JI 05FN68M), con l'avv. PERNECHELE CHIARA ,

ricorrente,

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA** in persona del funzionario REINA
ANTONELLA ,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei magistrati sopra indicati, ha pronunciato il provvedimento del 19/12/2020 in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008, con il quale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, con l'eccezione di cui all'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008, in quanto la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova sez. Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



PDF Eraser Free

Deduce il ricorrente di aver lasciato la Nigeria per il timore di essere catturato ed ucciso dai ribelli che l'hanno rapito e tenuto prigioniero per 4 mesi, drogandolo ed inducendolo a compiere crimini, per essere riuscito a liberarsi e a scappare.

Con il provvedimento impugnato la domanda di protezione internazionale è stata rigettata in quanto la storia narrata dal ricorrente non è stata ritenuta credibile.

Nel presente procedimento l'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.

In data 15/1/2020 si è tenuta l'audizione giudiziale del ricorrente.

Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”* (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli *“atti di persecuzione”* devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.



PDF Eraser Free

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "*per quanto possibile*" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'ideale motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012 e Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarità.

Inizialmente, e fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, il sistema era completato dalla protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.



PDF Eraser Free

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti “*gravi motivi di carattere umanitario*” dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”, ossia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello *status* di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.

Il sistema veniva modificato, a decorrere dal 5.10.2018, dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che abrogava l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con dei permessi di soggiorno c.d. “speciali” da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. “protezione speciale”).

Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D. Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-*bis*) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-*quater*).

Il legislatore, dunque, sostituiva la clausola “aperta” contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative, pur mantenendo il connotato della residualità di tali forme di protezione.

Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., le innovazioni di cui si è appena dato conto avrebbero trovato applicazione soltanto alle domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, ossia dopo il 5.10.2018.

Senonché l'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma 1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita “*qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della*



PDF Eraser Free

propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

Sotto quest’ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all’elemento dell’integrazione sociale ai fini della valutazione dell’esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis Cass. 4455/2018).

Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell’art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.

Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l’interessato versi in *“gravi condizioni psichiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”*, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di *“condizioni di salute di particolare gravità”* [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell’art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di *“grave”* (e non più solo *“eccezionale”*) *“calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”* ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 che si sono elencate in precedenza e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all’art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest’ultima figura una norma di raccordo secondo cui la Commissione che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l’applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

Per quanto riguarda l’applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l’art. 15 del d.l. n. 130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino *“anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”*, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.

L’inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.



PDF Eraser Free

Ne consegue che la domanda di protezione umanitaria presentata dal ricorrente dovrà essere valutata alla luce della normativa sopravvenuta.

Da ultimo, occorre rilevare che alla luce delle recenti modifiche normative, si può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo ex art. 10 comma 3 Cost. continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.

Tanto premesso sotto il profilo del diritto sostanziale, per quanto concerne, invece, gli aspetti propriamente processuali Codesto Collegio dissente da quanto affermato da Cass. n. 24362/2020. In detta pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza di un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., qualora l'attività di audizione del richiedente asilo, delegata al giudice relatore/istruttore, sia stata poi da quest'ultimo ulteriormente delegata ad un giudice onorario, dichiarando la nullità del procedimento giurisdizionale e, di conseguenza, del decreto decisorio emanato all'esito del medesimo.

Occorre, a tal proposito, evidenziare innanzitutto come, con specifico riferimento all'*iter* processuale adottato dal Tribunale di Venezia, la designazione/nomina del giudice relatore del singolo procedimento avvenga al momento dell'iscrizione a ruolo del fascicolo, contestualmente all'assegnazione al medesimo del numero di ruolo generale, mediante provvedimento presidenziale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 737 e ss c.p.c. (disciplinanti il rito camerale che si applica ai procedimenti introdotti dall'art. 35-*bis*, del D. Lgs. n. 25/2008) nonché sulla base dei criteri automatici di individuazione del giudice naturale del procedimento di cui alle tabelle e della successione per anzianità decrescente dei componenti della sezione specializzata in materia di protezione internazionale.

Il giudice relatore, pertanto, viene designato (e non quindi delegato) quale organo monocratico a cui è affidata l'intera trattazione del fascicolo sino al momento della decisione (sull'inibitoria o nel merito), allorquando la causa viene rimessa al Collegio. La correttezza di detto meccanismo di designazione la si evince a livello normativo dall'art. 3, comma 4-*bis*, del d.l. n. 13/2017 in base al quale *“le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione”*.

Successivamente, la fissazione, da parte del giudice designato per la trattazione, dell'udienza di audizione dinnanzi al giudice onorario, avviene in conformità alle direttive organizzative di cui alle tabelle adottate a monte dal Presidente del Tribunale e approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e non costituisce, pertanto, esercizio di un potere di subdelega, bensì attuazione del cd. Ufficio del Processo che vede tabellarmente abbinato a ciascun giudice togato un giudice onorario, componente della sezione specializzata e preposto alle audizioni dei richiedenti asilo.



PDF Eraser Free

Alla luce della ricostruzione offerta, pertanto, non si ritiene integrata nel caso di specie, a differenza dell'ipotesi descritta nella sentenza della Suprema Corte in esame, un'ipotesi di subdelega di attività riservata al Collegio, bensì un mero provvedimento organizzativo.

Ciò perché da un lato alcuna delega è disposta da parte del Collegio al giudice assegnatario del fascicolo, il quale, con decreto presidenziale, viene esclusivamente nominato relatore del procedimento conformemente a quanto stabilito dall'art. 738 c.p.c. e dall'art. 3, comma 4-*bis*, del d.l. n. 13/2017 e dall'altro il giudice relatore non procede alla delega di alcuna attività limitandosi, al solo fine di agevolare l'iter processuale, a fissare l'udienza di audizione, la quale viene celebrata davanti al giudice onorario alla medesima preposto e individuato secondo gli abbinamenti di cui alle tabelle vigenti presso il Tribunale.

A conferma di ciò, Cass. n. 3356/2019, in base alla quale «*lo svolgimento di specifiche attività processuali da parte del giudice onorario trova giustificazione nell'applicazione del modello del c.d. "affiancamento" dello stesso al magistrato professionale: tale modello si fonda sull'indicazione, al g.o.t., di compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati (sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione) e sulla vigilanza sull'espletamento di tali incumbenti da parte del magistrato professionale che mantiene la responsabilità del procedimento ... la scelta a favore del modello di affiancamento per l'organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017, (e già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017), del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017", nella quale si legge: "successivamente all'operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla L. delega 28 aprile 2016, n. 5, art. 2, comma 5, lett. b), per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell'ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti"; è possibile "prevedere che, nell'ambito della struttura dell'ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l'altro allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti"; "al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti».*

Fatto salvo quanto sopra, occorre inoltre precisare come, dall'applicazione dei principi del diritto europeo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento e da quest'ultima ribaditi a più riprese, si ricavi il carattere meramente eventuale dell'audizione svolta in sede giurisdizionale, con la conseguenza che, quand'anche ritenuta nulla l'audizione svolta dal giudice onorario, detta nullità non è tale da inficiare l'intero procedimento ed il provvedimento decisorio emanato all'esito.

Ed infatti, la medesima giurisprudenza europea citata dalla Suprema Corte si è limitata ad affermare la sussistenza dell'obbligo in capo agli Stati membri di assicurare al ricorrente la possibilità di sostenere un colloquio personale, in aderenza a quanto in tal senso previsto dagli artt. 14, 15 e 35 della Direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva ricorsi), precisando tuttavia come tale diritto del richiedente riguardi la diversa fase amministrativa affidata agli organismi a tal fine preposti, ossia nel



PDF Eraser Free

nostro caso le Commissioni territoriali; la Corte di Giustizia ha chiarito che gli artt. 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE ostano ad una normativa nazionale che, in caso di mancata audizione in sede amministrativa del richiedente asilo, non consenta il rinvio all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato (avuto riguardo per quei sistemi, diversi da quello italiano, in cui il ricorso e il successivo procedimento hanno natura amministrativa), salvo che l'autorità investita dell'impugnazione non vi provveda in tale diversa sede [si veda, tra le altre, Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-517/17, in base alla quale *“gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell'obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell'adozione di una decisione di inammissibilità basata sull'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l'annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all'autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell'ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall'articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione”* ed ancora Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, causa C-585/16, in base alla quale *“posto che tale disposizione deve essere interpretata in conformità con l'articolo 47 della Carta, l'esigenza di un esame completo ed ex nunc comporta che il giudice investito dell'impugnazione proceda all'audizione del richiedente, a meno che ritenga di poter effettuare l'esame sulla base dei soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale dinanzi a detta autorità”*).

Risulta, pertanto, evidente come, sulla base della giurisprudenza citata dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza in esame, il giudice nazionale non ha alcun obbligo di procedere all'audizione in sede giurisdizionale, potendo basare la propria decisione sulle risultanze del procedimento amministrativo, salvo disporre l'audizione del richiedente nelle ipotesi in cui l'autorità amministrativa accertatrice/procedente non vi abbia provveduto.

Ciò posto, tenuto conto sia dell'inserimento del giudice onorario all'interno dell'organizzazione del Tribunale e dell'ufficio del processo sia del carattere non obbligatorio dell'audizione in sede giurisdizionale, non si ritiene, pertanto, possa conseguire dalla sola circostanza che l'audizione del richiedente sia stata svolta da un giudice onorario la nullità (non sanabile e rilevabile d'ufficio) del procedimento e del decreto decisorio adottato dal Collegio.

In tal senso si è pronunciata la stessa Suprema Corte, affermando espressamente che *“in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione”* [cfr., tra le altre, Cass. n. 4887/2020, in cui si legge anche che *“tra le varie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116 del 2017 (recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57) entrate in vigore fin dal 15 agosto 2017, l'art. 10 regola i compiti dei giudici onorari all'interno dell'ufficio del processo (in particolare, i commi 10 ed 11 di tale disposizione sanciscono, rispettivamente che, “il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali*



PDF Eraser Free

il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio", e che "il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall'art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive") e l'art. 11 regola i casi di possibile assegnazione in proprio ai giudici onorari di fascicoli, escludendola per le sole specifiche ipotesi di cui al suo comma 6, tra le quali non rientrano i procedimenti come quello oggi in discussione. In ogni caso, e da ultimo, il ricorrente non spiega, in questa sede, quale concreto pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dall'asserito (ma, come appena detto, insussistente) vizio processuale"].

Nel merito, il ricorrente ha dichiarato in sede di audizione di essere nato il 28.2.1996 a Port Harcourt nel River State, di essere fuggito dal proprio paese il 17 marzo 2014 non volendo più commettere gli omicidi ed i misfatti che i militanti del Delta del Niger, dopo averlo sequestrato agli inizi dell'anno 2012 e tenuto prigioniero, lo costringevano a commettere sotto l'uso di droghe, all'esito di un addestramento militare al quale l'avevano sottoposto.

In particolare, il ricorrente ha riferito che per testare le sue abilità, i militanti gli avevano affidato inizialmente, senza rivelargli la loro identità ed i loro scopi, missioni semplici quali ad esempio il furto delle urne elettorali dopo le votazioni, il trasporto di armi nascoste in carrelli pieni di pane per eludere i controlli di polizia, per poi, conquistatasi la loro fiducia, rivelargli la loro identità ed i loro scopi.

In tal modo il ricorrente è venuto a conoscenza che il movimento dei ribelli si poneva contro lo Stato, sequestrava le persone e rubava con la complicità di alcuni politici che passavano loro le informazioni sulle vittime dei sequestri.

nello specifico riferito che i ribelli rompevano anche le condutture del petrolio o si fosse rifiutato di cedere alle loro richieste, rivendicando la provenienza dalla zona in cui veniva estratto il petrolio.

Il ricorrente, provato dalla vita che era costretto a commettere, costringevano financo ad uccidere i compagni stremati, il 17 marzo del 2014 ha deciso di fuggire dopo aver confidato ad un amico i propri sensi di colpa ed il disprezzo di se stesso scaturenti dalla contrarietà degli atti compiuti ai valori cui era stato educato. Ha così pianificato la fuga attuando di notte il suo progetto sotto il fuoco delle guardie che nel frattempo lo avevano scoperto.

Dopo avere trascorso la notte all'addiaccio è riuscito a salire di nascosto a bordo di un camion per poi, una volta scoperto dal conducente, ricevere in aiuto da questi il contatto con un suo amico che si trovava in Niger. Trascorsi due anni e mezzo tra il Niger e la Libia, fuggiva anche dalla Libia dove rimaneva incarcerato per tre/quattro mesi a scopo di estorsione e dove veniva maltrattato e liberato in quanto nessuno avrebbe pagato il riscatto per la sua liberazione, per infine giungere in Italia il 14.12.2016.



PDF Eraser Free

Il ricorrente ha, quindi, dichiarato di non potere tornare nel proprio paese poiché teme per la propria vita qualora lo venissero a sapere i ribelli.

In sede di audizione giudiziale il ricorrente ha altresì precisato in ordine agli atti che era stato costretto a compiere su commissione dei militanti del Delta del Niger e di cui non era riuscito a parlare in Commissione che: *“mi veniva iniettata una sostanza per fare ciò che non avremmo avuto altrimenti il coraggio di fare ; ad esempio ho dovuto trasportare armi all’oscuro della polizia, molte volte ci commissionavano di uccidere delle persone anche io l’ho fatto ma senza consapevolezza perché mi iniettavano delle sostanze per affrontare quello che mi dicevano di fare; mi dicevano che dovevo ammazzare delle persone perché erano ammalate”*. Alla domanda in ordine al perché i militanti del Delta del Niger lo avessero coinvolto il SOLOMON ha risposto *“Anche se ho la memoria corta, ricordo che sono stato rapito da questi gruppi e la prima cosa che hanno fatto ci hanno iniettato una sostanza per poi avviarci all’addestramento;*

a.d.r. prima della iniezione mi chiedevano di fare una cosa a cui ero contrario e riuscivo a rifiutare, dopo l’iniezione mi sentivo molto carico e pronto a fare qualunque cosa , per poi non ricordare più nulla finché non mi dicevano loro stessi che cosa avevo fatto.

Tutto quello che ho raccontato è successo nel 2014”.

Ora, alla luce dell’univocità delle dichiarazioni rese, nonché dei chiarimenti forniti dal ricorrente in sede giudiziale, ritiene il Collegio attendibile quanto dallo stesso dichiarato.

In particolare, ancorché le dichiarazioni rese possano apparire in alcune parti generiche, tale genericità trova una logica spiegazione nello stato psico-fisico in cui versava il ricorrente, costretto a compiere, sotto l’effetto di doghe, azioni criminali e a riprova della credibilità di quanto dal SOLOMON affermato depongono la sintesi con cui ha raccontato gli atti compiuti distinguendo quelli compiuti prima di essersi conquistato la fiducia dei ribelli da quelli post e la indicazione del movente del rapimento da parte dei ribelli che ha saputo seppure sinteticamente individuare nelle rivendicazioni dei militanti contro il Governo, incentrate sulla gestione dei giacimenti di petrolio da parte del governo centrale, laddove ha fatto riferimento al fatto che egli proviene dal territorio dove c’è il petrolio (chiaramente riconducibile alle rivendicazioni delle popolazioni locali che lamentano il fatto di non beneficiare , a causa del malgoverno centrale, del ricavato del petrolio estratto dal territorio da loro abitato).

Il racconto appare, inoltre, denso di emozioni ed espressione di un vissuto patito e sofferto. In più punti della narrazione il ricorrente dichiara di aver riflettuto nel corso della prigionia e di aver sofferto per ciò che era diventato e per le azioni che era costretto a compiere, affermando *“sembravo un mostro anche a me stesso, non era così che ero stato cresciuto”*.

Inoltre un riscontro oggettivo della veridicità di quanto vissuto dal SOLOMON lo si rinviene nel suo attuale stato di costrizione psicologica, medicalmente accertato, essendo egli in cura presso il CSM per una diagnosticata “reazione acuta da stress” con riemersione di pensieri traumatici. In particolare nel certificato relativo alla visita di controllo del 17/10/2018 il CSM diagnosticava “problematiche umorali e alterazioni ideative riconducibili ad un quadro depressivo – ansioso con caratteristiche di pervasività tali da ridurre drasticamente il sonno e la qualità di vita”.



PDF Eraser Free

Sotto il profilo estrinseco va, infine, rilevato che la vicenda narrata dal ricorrente si iscrive in quel contesto di conflitto e di violenza fomentata da gruppi armati per il controllo delle risorse petrolifere.

Ed infatti dalle fonti si apprende che già nel 2011 si stimava la presenza di 13 gruppi militanti nel Delta del Niger, di cui sei erano classificati come milizie private, quattro come milizie etniche e tre come milizie panetiche, ad esempio il MEND e che i gruppi militanti armati spesso reclutano a livello locale e la maggior parte dei gruppi è composta da membri provenienti dalla stessa comunità e che i gruppi militanti non si limitano a reclutare nelle comunità più vicine, ma accettano anche combattenti di comunità limitrofe (Ebiede, Tarila Marclint, Beyond the Rebellion: Alternative Narratives of Violent Conflicts and the Implications for Peacebuilding in the Niger Delta, February 2016;

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals_IT.pdf).

Ritenuta, quindi, la credibilità della vicenda personale del ricorrente, appare verosimile che questi, qualora venisse rimpatriato, possa correre il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti da parte dei ribelli, attese le ritorsioni cui potrebbe andare incontro come conseguenza della sua fuga.

Escluso, pertanto, il diritto del ricorrente allo *status* di rifugiato, non avendo questi prospettato il timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, appare viceversa fondato il diritto del medesimo alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007, essendo risultato fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine da parte dei ribelli.

L'accertamento del diritto del ricorrente alla concessione della protezione sussidiaria rende superfluo l'esame dell'ulteriore domanda volta ad ottenere la cd. protezione umanitaria.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 30876/2018 e n. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione della protezione sussidiaria;

nulla sulle spese

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.



PDF Eraser Free

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 4/12/2020

Il Presidente

dott. Maddalena Bassi

